



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 196 del 24-11-2016

OGGETTO

TAR SALERNO- RICORSO SOC. CREAL ESTATE SRL AVVERSO ORDINANZA N. 17819 DEL 06/09/2016 - DETERMINAZIONI

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 12:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	A
Aquino Valentina	Assessore	A
Landi Domenico	Assessore	P
Prezioso Antonio	Assessore	P
Scioscia Fabiola	Assessore	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso dinanzi al TAR Campania Sez. Salerno notificato in data 09/11/2016 con il quale la Soc. CREAL Estate s.r.l., in persona del L.R. Sig. Cetta Domenico chiede l'annullamento, previa sospensione:

- 1) dell'ordinanza a firma del Responsabile IV Settore- Servizio I Urbanistica n. 17819 del 06/09/2016 di demolizione di opere abusive in C.da Novesoldi ;
- 2) dei verbali di sopralluogo del 22/7/2016 e del 26/08/2016
- 3) di ogni altro atto, preordinato, connesso e consequenziale, anche di natura istruttoria , comunque lesivo dei diritti della società ricorrente;

Letta l'allegata relazione prot. n. 24329/16 a firma del Responsabile IV Settore-Servizio I Urbanistica con la quale si conferma la validità degli atti adottati ;

Ritenuto, pertanto resistere nel giudizio di che trattasi;

Acquisito il visto di controllo tecnico ai sensi del D.L. 174/12 convertito in Legge n.213/12;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Di resistere, per i motivi di cui in premessa , nel giudizio promosso dalla Soc. CREAL Estate s.r.l., in persona del L.R. Sig. Cetta Domenico dinanzi al TAR Campania Sez. Salerno con ricorso notificato in data 09/11/2016;

di dare atto che al conferimento dell'incarico provvederà il Sindaco ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 267/00 T.U.E.L. e art.19, lett. h) del vigente Statuto;

di dare mandato al VII Settore affinché istruisca la convenzione disciplinante l'incarico in applicazione delle direttive fissate con delibera di G.C. n. 112 del 03/07/2012;

di incaricare il Responsabile del IV Settore- Servizio I Urbanistica di fornire al Legale designato ogni elemento utile alla difesa dell'Ente.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 29-11-2016

Dal Municipio, li 29-11-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-11-2016

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 29-11-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Raffaele Nevola

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario f.f.
F.to Dott. Enrico Reppucci

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 29-11-2016

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio



**CITTÀ DI ATRIPALDA
(PROV. DI AVELLINO)**

Prot. 24329

li, 16/11/2016

Al Responsabile VII Settore
Sede

Oggetto: Controdeduzioni ricorso al TAR Campania sez. di Salerno, promosso dalla società "CREAL Estate srl" in persona del legale rappresentante sig. Cetta Domenico per l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza di demolizione prot. 17819 del 6/9/2016 -

Nel confermare la validità degli atti che hanno portato alla emissione dell'ordinanza di demolizione prot. 17819 del 6/9/2016 si rappresenta quanto segue:

- la suddetta ordinanza di demolizione è stata emessa nei confronti del sig. Cetta Domenico legale rappresentante della società "CREAL Estate srl", proprietaria attuale dei beni, del sig. Cetta Antonio intestatario della concessione edilizia n° 1737 del 17/11/200 e successiva variante permesso di costruire n° 1809 del 26/2/2003. Dell'ing. D'Amelio Angelo progettista e DD.LL., della sig.ra Izzo Italia amm/ce della ditta Merino Costruzioni srl, impresa esecutrice dei lavori e arch. Ciccone Erberto collaudatore in corso d'opera, **così come stabilito dall'art. 29 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.**


Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività -

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

Per quanto riguarda invece il presunto formarsi del silenzio-assenso sull'istanza di una variante prodotta il 19/11/2004 occorre precisare che lo stesso non si è mai perfezionato, anzi, all'epoca (2004) la normativa vigente art. 20 e 21 del D.P.R.380/2001 - come formulati anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. 13-5-2011, n. 70, convertito dalla legge 12-7-2011, n. 106 — nella procedura di rilascio del permesso di costruire, avevano previsto la formazione del **silenzio-rifiuto**, con possibilità dell'intervento sostitutivo di un

commissario *ad acta* di nomina regionale; mentre l'art. 136 dello stesso T.U. ha espressamente abrogato sia l'art. 8 del D.L. n. 9/1982, convertito con modificazioni dalla legge 25-3-1982, n. 94, sia l'art. 4 del D.L. n. 398/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 493/1993, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, come successivamente modificato.

Pertanto solo con le modifiche apportate dal D.L. 13-5-2011, n. 70, convertito dalla legge 12-7-2011, n. 106 è entrato in vigore il silenzio-assenso.



Il Responsabile del IV Settore
Servizio I - urbanistica/SUE
(geom. Raffaele Nevola)